GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 7

Adunanza 20 febbraio 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SETTIMO VITTONE - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 101-33971/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori FRANCO CAMPIA, SILVANA ACCOSSATO e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Settimo Vittone:

- è dotato di P.R.G.I. della Comunità Montana "Dora Baltea Canavesana", approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 45-16153 del 22/06/1992 e di Variante n. 6 al P.R.G.I., relativa al territorio di Settimo Vittone, approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 13-25924 del 16/11/1998;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 41 del 27/11/2000, la variante parziale n. 9 al suddetto P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 11/01/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del sopracitato settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 41/2000 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone delle modifiche cartografiche e normative con le quali si prevede:

- l'individuazione di nuove aree da destinarsi ad uso residenziale, entro la soglia dell'incremento massimo ammissibile del 4%;
- l'individuazione di nuove aree da destinare a servizi, parcheggi e verde pubblico;
- la riduzione della fascia di rispetto del Cimitero della Frazione Montestrutto, per consentire l'espansione delle aree residenziali;
- l'individuazione di una nuova area di completamento a destinazione artigianale-commerciale;
- l'ampliamento dell'area agricola nella porzione di territorio compresa tra la sponda del torrente Chiusuma e la confluenza nella Dora Baltea;
- modifiche ed integrazioni delle N.T.A.;
- modifiche cartografiche;

Evidenziato che, con separato provvedimento, la Provincia si esprime circa la compatibilità della Variante con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed i progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui piani regolatori generali comunali ed intercomunali;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 07/02/2001, il quale propone la presentazione di osservazioni, delle quali si ritiene di condividerne il contenuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

- 1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 sopra citato, le seguenti osservazioni al progetto preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.I. del Comune di Settimo Vittone, adottato con deliberazione del C.C. n. 41 del 27/11/2000:
 - a) è opportuno che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali", in quanto non viene dimostrato in modo chiaro, nella "Relazione Illustrativa" della Variante, la raggiunta capacità insediativa esaurita del vigente P.R.G.I., requisito indispensabile per poter utilizzare l'incremento del 4% consentito dal 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41.
 - Al riguardo, si richiama inoltre la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998 (vedasi paragrafo "Varianti strutturali e Varianti parziali"): "L'Amministrazione Comunale, per determinare la capacità insediativa residua di un Piano Regolatore deve utilizzare i medesimi criteri e la medesima impostazione procedurale assunti per la formazione del piano Regolatore e desumibili dagli atti di progetto.";
 - b) si riscontra che, per le zone di espansione, non viene dimostrata la contiguità con le aree urbanizzate; si ricorda che gli ampliamenti consentiti dall'incremento della capacità insediativa entro il 4%, in base al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, ".. devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o di nuovo impianto previste dal P.R.G. vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali";
 - c) in riferimento agli insediamenti produttivi, si riscontra che le "Norme Tecniche di Attuazione" del P.R.G.I. consentono agli insediamenti esistenti, per interventi di riordino urbanistico attuati tramite S.U.E., di incrementare il rapporto di copertura sino al 50% della superficie fondiaria, ove attualmente l'ampliamento massimo ammissibile è pari al 40%; oltre al potenziale aumento dovuto alla maggiorazione dell'indice di copertura, si individua una nuova area artigianale-commerciale, avente una superficie di mq. 2000.
 - Stante quanto sopra è necessario quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 4 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, l'incremento complessivo relativo alle attività economiche e produttive venutosi a determinare, che non può superare il 6% dell'esistente;
 - d) con riferimento alle modificazioni apportate alle aree per servizi pubblici, considerando anche le precedenti Varianti parziali approvate dal Comune, è opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi a determinare;
 - e) si segnala che le aree individuate con i numeri "13" (nuova area a servizi) e "9" (nuova area a destinazione artigianale-commerciale), ricadono in una porzione di territorio, in prossimità della Dora Baltea, compresa rispettivamente nella fascia "B" e "C" del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po; a tale proposito si ricorda che sono "... di carattere immediatamente vincolante per le amministrazione ed enti pubblici nonché per i soggetti privati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della Legge 19 maggio 1989 n. 183, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi 1, 2,3,4,5,6." delle Norme di attuazione del P.S.F.F., come dispone la Deliberazione 11 dicembre 1997 n. 26/97 dell'Autorità del Bacino del Fiume Po;

- f) i lotti contraddistinti con i numeri "8", (area di completamento residenziale) e "9" (area a destinazione artigianale-commerciale) rientrano per intero in una fascia di rispetto stradale individuata dal P.R.G.I. vigente; si ricorda che, in base alle prescrizioni dell'art. 27 della L.R. n. 56/77, nelle fasce di rispetto stradale "... sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici"; in riferimento al lotto "9", ubicato lungo la Strada Statale 26, si richiamano inoltre le direttive del P.T.C., che riprendono una indicazione dell'art. 28 della L.R. n. 56/77: "Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e di completamento che prevedano nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alle esigenze di visibilità dell'arteria principale e di scorrevolezza del traffico di transito ...";
- g) la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, della frazione Montestrutto, proposta ai sensi del comma 6 dell'art. 27 della L.R. n. 56/77, deve essere supportata, come previsto dal comma succitato, da una adeguata documentazione tecnica che non risulta allegata al progetto preliminare della Variante.
 Si ricorda inoltre che detta riduzione dovrà essere altresì autorizzata, per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario, dalla Regione Piemonte, come previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 09/12/1987, n. 16/URE;
- h) si rileva che l'area contraddistinta con il numero "6" è inclusa in una zona individuata dal P.T.C. come nucleo di antica formazione (quali villaggi rurali e alpini in area agricola), la cui tutela e specifica delimitazione è demandata alla pianificazione locale, che dovrà tener conto degli "... specifici caratteri tipizzanti sia dell'architettura minore agropastorale sia del nucleo più antico dell'insediamento ...";
- i) infine per quanto riguarda la relazione geologica allegata alla variante, si precisa che le indicazioni in essa contenute dovranno essere verificate alla luce degli eventi alluvionali dell'ottobre ultimo scorso, dei quali la relazione in oggetto non poteva tenere conto essendo stata redatta in data 29/09/2000;
- 2. di trasmettere al Comune di Settimo Vittone la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to E. Sortino Il Presidente della Provincia f.to M. Bresso